

ASSOCIAZIONE EOS CER



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede dell'Associazione è convocata l'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto dell'Associazione al fine di adeguarlo alle Regole operative del GSE aggiornate al 16 luglio 2025 e renderlo conforme alle prescrizioni normative necessarie per ottenere l'iscrizione all'interno della sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di Lecce. Sono presenti i seguenti associati:

- = Cristian Colopi - Presidente;
- = Flavio Quarta - Consigliere;
- = Cosimo Cazzato - Consigliere;
- = Giovanni Merico;
- = Matteo Tommasi;
- = Francesco De Vitis;
- = Alessio Colopi.

I predetti associati rappresentano, alla data odierna, la metà più uno del numero totale degli iscritti all'Associazione e si riuniscono per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione e approvazione delle modifiche e delle integrazioni allo Statuto associativo al fine di renderlo conforme alle ultime prescrizioni normative necessarie per ottenere l'iscrizione all'interno della sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di Lecce. In particolare:

= Nel dispositivo del comma 2 dell'art.3 la parola «realizzare» è sostituita dalla parola «ottenere»;

= Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale avente ad oggetto "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" (Codice del Terzo settore, art. 5, comma 1, lettera e)";

= Nel testo dell'art.3, comma 4, dopo le parole «sotto il proprio controllo» sono aggiunte le seguenti parole «(di seguito “impianti per la condivisione”)»;

= I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 sono soppressi;

= La rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: **“AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE”**;

= La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;

= Nel dispositivo dell'articolo 4, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

“Il presente Statuto, allegato all'Atto Costitutivo, funge da “contratto di diritto privato” per regolare i rapporti tra gli associati.

Chiunque voglia essere ammesso all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicare in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento. Alla domanda di ammissione vengono allegati:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) dichiarazione di informativa e di consenso al trattamento dei dati;
- c) eventuale richiesta di adesione alla CER di propria competenza.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 10 (dieci) giorni. In questo caso, l'aspirante associato, entro 15 (quindici) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva alla delibera di non ammissione.

L'ammissione all'Associazione può essere subordinata al versamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi ammessi nel libro degli associati.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla partecipazione associativa e ai diritti che ne derivano.”;

=L'articolo 4bis è soppresso;

= Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario per contribuire a contrastare la povertà energetica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.210 del 08/11/2021.

Tutti gli associati hanno, inoltre, il diritto di:

- a) partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) aderire alla CER di propria competenza e accedere ai benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia di CER;
- c) elettorato attivo e passivo rispetto agli Organi dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali obbligatori;
- e) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- f) essere rimborsati delle spese preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e previa consegna della documentazione dalle quale risultino gli esborsi (es. fatture, ricevute e scontrini, biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ecc.) per l'attività prestata, ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- g) visionare l'ordine del giorno delle riunioni assembleari e consultarne i verbali;
- h) prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- i) contribuire ad elaborare e ad approvare il programma delle attività;
- j) partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto, personalmente o mediante delegato ovvero legale rappresentante, purché in regola con il versamento annuale della quota associativa.

L'associato minorenni è titolare del diritto di partecipare al voto assembleare per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale ma non può assumere incarichi associativi che comportino specifiche responsabilità nel caso in cui non sia pienamente e legalmente titolato ad assumerle.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, il Regolamento e le delibere legittimamente assunte dagli Organi associativi.”;

= La rubrica e il testo dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

“ARTICOLO 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Gli associati possono recedere a titolo gratuito con un preavviso di 15 (quindici) giorni dall'Associazione e in qualsiasi momento dalle CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati e che rimarranno in essere ai termini e alle condizioni pattuiti.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R da spedire presso la sede dell'Associazione.

Una volta effettuato il recesso, l'associato non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e, inoltre, la quota associativa annuale, ove prevista, non sarà rimborsabile.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato:

- a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, ove prevista;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o alle delibere assunte dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'esclusione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificarla, con un termine di 10 (dieci) giorni per proporre ricorso al Conciliatore che si esprimerà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento di esclusione contestato."

= Il testo e la rubrica dell'art.7 sono sostituiti dai seguenti:

"ARTICOLO 7 - CONFIGURAZIONI DI CER GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE

Le CER sono autonome e hanno una partecipazione aperta e volontaria nei confronti degli associati persone fisiche, piccole e medie imprese (di seguito "PMI") anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale; nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n.196 del 31/12/2009.

Le imprese, anche partecipate da enti territoriali, possono aderire alle CER solo e soltanto a condizione che siano piccole e medie imprese (PMI) e che la partecipazione alla CER stessa non costituisca la propria attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione dei membri ad una CER prevede il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica; per essi è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione di propria competenza fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Possono esercitare poteri di controllo all'interno di una CER i membri situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

L'Associazione viene individuata, univocamente, quale soggetto Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nelle CER, secondo quanto previsto dalle Regole Operative GSE.

L'Associazione stessa assume la qualifica di Referente di tutte le CER ai sensi del TIAD e ss.mm.ii..

Le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n.196 del 31/12/2009, nonché tutti gli altri associati che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017, risultino riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, esercitare poteri di controllo dell'Associazione.”;

= L'art.8 è soppresso con conseguente variazione a scalare della numerazione degli articoli dello Statuto unitamente alle rispettive rubriche (ARTICOLO 8 – VOLONTARI; ARTICOLO 9 – LAVORATORI; ARTICOLO 10 - SOSTENITORI ecc.);

= Nel testo del primo comma dell'art. 8 (ex art.9), la parola «aderiscono» è sostituita dalla parola «prestano»;

= Nel testo dell'art. 11 (ex art.12) la lettera e) è soppressa;

= Nel secondo comma dell'articolo 13 (ex art.14) le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

“c) delibera, mediante Regolamento, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione degli introiti costituiti dai benefici economici derivanti dai contratti stipulati con il GSE finalizzati ai servizi per l'autoconsumo diffuso ed eventualmente per il ritiro dedicato di ciascuna CER, tenendo conto proporzionalmente della potenza degli impianti per la condivisione, della capacità degli eventuali rispettivi sistemi di accumulo, della quantità di energia condivisa e della quantità di energia autoconsumata; nonché la quantificazione degli importi destinati alla riduzione dei costi energetici degli associati (anche tramite compensazione) e alle iniziative di carattere sociale (contrasto alla povertà energetica e riqualificazione ambientale);

d) nomina l'Associazione stessa quale soggetto Referente di tutte le CER di cui all'art. 7 del presente Statuto;

e) individua univocamente nell'Associazione stessa il soggetto Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nelle CER di cui all'art. 7 del presente statuto;”;

= Nel dispositivo dell'articolo 14 (ex art.15) è aggiunto un nuovo terzo comma:

“Alla scadenza del mandato, la carica di Presidente sarà ricoperta dal candidato più votato tra i membri dell'Associazione e, in caso di parità, risulterà eletto il membro più giovane.”;

= Nel testo del secondo comma dell'art. 14 (ex art.15) le parole «7 (sette)» sono sostituite dalle parole «5 (cinque)»



= Il terzo comma dell'articolo 16 (ex art.17) è soppresso;

= Nel testo del secondo comma dell'articolo 16 (ex art.17) le parole «7 (sette)» sono sostituite dalle parole «5 (cinque)»;

= Nel dispositivo del comma quattro, dell'articolo 16 (ex art.17) le parole «i suoi membri sono rieleggibili» sono soppresse;

= Nel dispositivo del comma nove, lettera d), dell'articolo 16 (ex art.17) le parole «l'equilibrio energetico di ciascuna configurazione di Comunità energetica» sono soppresse;

= L'articolo 20 è soppresso con conseguente variazione a scalare della numerazione degli articoli dello Statuto unitamente alle rispettive rubriche (ARTICOLO 20 – CONCILIATORE E FORO COMPETENTE; ARTICOLO 21 – RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI; ecc.);

= Il primo comma dell'articolo 20 (ex art.22) è sostituito dal seguente:
“Il Conciliatore può essere nominato dal Consiglio Direttivo e garantisce il rispetto dello Statuto e la giustizia all'interno dell'Associazione.”;

= Il secondo comma dell'articolo 20 (ex art.22) è sostituito dal seguente:
“Il Conciliatore può essere revocato dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi”;

= Nel testo del comma sesto dell'articolo 26 (ex art.28) le parole «in parti uguali» sono sostituite dalle parole «pro quota»;

= Nel testo del comma settimo dell'articolo 26 (ex art.28) le parole «delle spese di gestione e di consulenza di cui sopra» sono sostituite dalle parole «dei costi di cui al comma precedente»;

= Il testo dell'articolo 28 (ex art.30) è sostituito dal seguente:
“Entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento interno che definisca, tra le altre regole di funzionamento ritenute necessarie:

- a) i requisiti e le modalità di adesione a una delle CER;
- b) l'importo e le modalità di versamento della quota associativa;
- c) le modalità di convocazione e di partecipazione degli Organi associativi;
- d) le modalità di comunicazione interna tra gli associati e tra gli Organi;
- e) le modalità di comunicazione esterna con il pubblico;
- f) le modalità di trattamento dei dati personali;
- g) i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione degli introiti costituiti dai benefici economici derivanti dai contratti stipulati con il GSE finalizzati ai servizi per l'autoconsumo diffuso ed eventualmente per il ritiro dedicato di ciascuna CER, tenendo conto proporzionalmente della potenza degli impianti per la condivisione, della capacità degli eventuali rispettivi sistemi di accumulo, della quantità di energia condivisa e della quantità di energia autoconsumata; nonché la quantificazione degli importi destinati alla

riduzione dei costi energetici degli associati (anche tramite compensazione) e alle iniziative di carattere sociale (contrasto alla povertà energetica e riqualificazione ambientale).

Restano estranei al presente Statuto e al Regolamento:

- a) l'autoconsumo fisico di energia prodotta da tutti gli impianti per la condivisione;
- b) il corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti per la condivisione inseriti nelle CER di cui risultino proprietari esclusivamente associati o soggetti terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal già menzionato Regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, in ivi inclusa la L. n.106 del 06/06/2016 e ss.mm.ii. e, per quando da essi non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia.”.

2. Discussione e approvazione delle integrazioni richieste dal GSE con nota del 07.10.2025 ricevuta dall'Associazione all'esito della verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e, in particolare, individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa per mezzo dello statuto.

3. Lettura e correzione dei refusi e affinamento dei termini tecnici presenti all'interno del testo dello Statuto;

4. Lettura ed approvazione del testo del nuovo Statuto;

5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Cristian Colopi, dichiara e prende atto:

= che è presente un numero di associati pari a 7 (sette), che permette di raggiungere il quorum costitutivo rappresentato dalla metà più uno del numero totale degli associati attualmente iscritti all'Associazione, per procedere alla modifica dello Statuto associativo;

= che l'odierna Assemblea risulta validamente convocata ed è legittimata a deliberare sul predetto ordine del giorno;

= che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo nominati al momento della costituzione dell'Associazione e attualmente in carica;

= che tutti i presenti sono legittimati ad intervenire ed esprimere il proprio voto sui punti all'ordine del giorno;

= che tutti i presenti hanno dichiarato di essere a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, a causa della mancanza di un preciso quadro normativo che armonizzi la disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili e quella degli Enti del Terzo Settore, si sono rese necessarie una serie di modifiche ed integrazioni al testo dello statuto dell'Associazione al fine di renderlo conforme alle ultime prescrizioni normative necessarie per acquisire la qualifica soggettiva di "Ente del Terzo Settore (ETS)" mediante l'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di Lecce.

Il Presidente dà lettura delle modifiche e delle integrazioni elaborate e proposte dal Consiglio Direttivo e riportate puntualmente sopra.

L'Assemblea prende atto delle predette richieste di modifica e integrazione e nulla rileva al riguardo.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che a seguito dell'attivazione della procedura di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo messa a disposizione dal GSE, è pervenuta all'Associazione una comunicazione con nota del 07.10.2025 che evidenzia la necessità di procedere all'individuazione all'interno dello Statuto di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Il Presidente dà lettura dell'integrazione richiesta dal GSE che è inserita nel testo dell'articolo 7 dello Statuto.

L'Assemblea prende atto delle predette richieste di modifica e integrazione e nulla rileva al riguardo.

Il Presidente, pertanto, da lettura del testo del nuovo Statuto associativo che sarà allegato al presente verbale di Assemblea straordinaria e propone di passare alla votazione con voto palese, a seguito della quale il Presidente prende atto che l'Assemblea **DELIBERA** all'unanimità le modifiche e le integrazioni prospettate e **APPROVA** all'unanimità il testo del nuovo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente comunica che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede di prendere parola.

Viene, quindi, redatto il presente verbale e, dopo averne data lettura, il Presidente prende atto che l'Assemblea lo approva all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 20.00

Il Presidente

Cristian Colopi

Il Segretario

Matteo Tommasi



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce
13 NOV 2025 al n° 1358 serie 3
versati €
con Mod. F24 del 8

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
PUBBLICAZIONE
Luigi Livio De Carlo
Firma in delega del Direttore Provinciale



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EOS CER

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituito l'Ente del Terzo Settore senza fini di lucro, in forma di associazione non riconosciuta, denominato "EOS CER" (di seguito "Associazione"), ai sensi del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice del Terzo Settore"), del Codice civile per quanto compatibile e delle altre norme vigenti in materia.

L'Associazione è un ente autonomo e potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), l'Associazione inserirà nella denominazione sociale l'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Nardò (LE), presso via Roma n. 163.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea degli associati altre sedi operative.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea degli associati, non deve intendersi quale modifica del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri associati, ispirandosi ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come previsto dalla Costituzione.

L'obiettivo prevalente dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri associati e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari, in aderenza ai principi di cui alle Direttive (UE) 2018/2001 dell'11/12/2018 (promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e 2019/944 del 05/06/2019 (norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ai Regolamenti (UE) 2019/941 del 05/06/2019 (preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica) e 2019/943 del 05/06/2019 (mercato interno dell'energia elettrica), come contemplate dell'art. 42 bis comma 9 del D.L. n.162 del 30/12/2019 (autoconsumo da fonti rinnovabili), convertito nella L. n.8 del 28/02/2020 (disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica), dal D.M. dello Sviluppo Economico del 16/09/2020 (individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili), dal D.Lgs. n.199 del 08/11/2021 (attuazione della direttiva (UE) 2018/2001), dal D.Lgs. n.210 del 08/11/2021 (attuazione della direttiva (UE) 2019/944), dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.727 del 29/12/2022 (approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, di seguito "TIAD"), dal D.M. dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.414 del 07/12/2023 (individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo) e dal D.D. del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.22 del 23/02/2024 (approvazione Regole Operative redatte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., di seguito "Regole Operative GSE") e ss.mm.ii..

L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale avente ad oggetto *"interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"* (Codice del Terzo settore, art. 5, comma 1, lettera e)).

L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando le seguenti attività:

- a) produrre, autoconsumare, condividere tra associati, stoccare, immettere nella rete e prelevare dalla rete energia rinnovabile in qualità di semplice detentore o proprietario di una o più officine elettriche di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché di detentore o intestatario delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio di uno o più impianti a fonti rinnovabili;
- b) aderire al servizio per l'autoconsumo diffuso, erogato dal GSE, per la determinazione e la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, autoconsumata e incentivata dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti nella propria disponibilità e sotto il proprio controllo (di seguito "impianti per la condivisione") per configurare una o più CER;
- c) aderire al servizio per il ritiro dedicato, erogato dal GSE, dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti per la condivisione di cui l'Associazione risulti proprietario oltre che detentore;
- d) offrire interventi integrati di domotica, servizi di efficienza energetica, gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- e) svolgere il coordinamento dei servizi di assistenza, gestione e manutenzione degli impianti per la condivisione;
- f) assumere il ruolo di fornitore di servizi ancillari e di flessibilità;
- g) promuovere iniziative informative, formative ed educative quali corsi, seminari, convegni, conferenze, pubblicazioni, newsletters e ogni altro evento sociale atto a garantire la crescita culturale e professionale degli associati e della popolazione locale; anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- h) realizzare raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

L'Associazione, valutate le esigenze, può aderire a qualsiasi associazione di categoria e può svolgere le proprie attività anche con terzi non associati.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Possono diventare associati tutti coloro che ne fanno richiesta, condividono gli scopi dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori - coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo;
- b) ordinari - coloro che chiedono l'ammissione all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Il presente Statuto, allegato all'Atto Costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra gli associati.

Chiunque voglia essere ammesso all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che è tenuto a comunicare in forma scritta all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento. Alla domanda di ammissione vengono allegati:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) dichiarazione di informativa e di consenso al trattamento dei dati;
- c) eventuale richiesta di adesione alla CER di propria competenza.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 10 (dieci) giorni. In questo caso, l'aspirante associato, entro 15 (quindici) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione successiva alla delibera di non ammissione.

L'ammissione all'Associazione può essere subordinata al versamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi ammessi nel libro degli associati.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla partecipazione associativa e ai diritti che ne derivano.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario per contribuire a contrastare la povertà energetica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.210 del 08/11/2021.

Tutti gli associati hanno, inoltre, il diritto di:

- a) partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) aderire alla CER di propria competenza e accedere ai benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo restando il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in materia di CER;
- c) elettorato attivo e passivo rispetto agli Organi dell'Associazione;
- d) esaminare i libri sociali obbligatori;
- e) essere informati sulle attività dell'Associazione;
- f) essere rimborsati delle spese preventivamente valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo, effettivamente sostenute e previa consegna della documentazione dalle quale risultino gli esborsi (es. fatture, ricevute e scontrini, biglietti per mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ecc.) per l'attività prestata, ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- g) visionare l'ordine del giorno delle riunioni assembleari e consultarne i verbali;
- h) prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- i) contribuire ad elaborare e ad approvare il programma delle attività;
- j) partecipare all'Assemblea degli associati con diritto di voto, personalmente o mediante delegato ovvero legale rappresentante, purché in regola con il versamento annuale della quota associativa.

L'associato minorenne è titolare del diritto di partecipare al voto assembleare per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale ma non può assumere incarichi associativi che comportino specifiche responsabilità nel caso in cui non sia pienamente e legalmente titolato ad assumerle.

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, ove prevista.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, il Regolamento e le delibere legittimamente assunte dagli Organi associativi.

M
P

ARTICOLO 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Gli associati possono recedere a titolo gratuito con un preavviso di 15 (quindici) giorni dall'Associazione e in qualsiasi momento dalle CER, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati e che rimarranno in essere ai termini e alle condizioni pattuiti.

Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato per iscritto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R da spedire presso la sede dell'Associazione.

Una volta effettuato il recesso, l'associato non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e, inoltre, la quota associativa annuale, ove prevista, non sarà rimborsabile.

L' esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'associato:

- a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, ove prevista;
- c) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o alle delibere assunte dagli Organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all' esclusione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificarla, con un termine di 10 (dieci) giorni per proporre ricorso al Conciliatore che si esprimerà entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento di esclusione contestato.



ARTICOLO 7 – CONFIGURAZIONI DI CER GESTITE DALL'ASSOCIAZIONE

Le CER sono autonome e hanno una partecipazione aperta e volontaria nei confronti degli associati persone fisiche, piccole e medie imprese (di seguito "PMI") anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale; nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n.196 del 31/12/2009.

Le imprese, anche partecipate da enti territoriali, possono aderire alle CER solo e soltanto a condizione che siano piccole e medie imprese (PMI) e che la partecipazione alla CER stessa non costituisca la propria attività commerciale e/o industriale principale.

La partecipazione dei membri ad una CER prevede il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica; per essi è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione di propria competenza fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Possono esercitare poteri di controllo all'interno di una CER i membri situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 199/2021.

L'Associazione viene individuata, univocamente, quale soggetto Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nelle CER, secondo quanto previsto dalle Regole Operative GSE.

L'Associazione stessa assume la qualifica di Referente di tutte le CER ai sensi del TIAD e ss.mm.ii..

Le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n.196 del 31/12/2009, nonché tutti gli altri associati che ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.117 del 03/07/2017, risultino riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo settore" non potranno, in ogni caso, esercitare poteri di controllo dell'Associazione.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI

Sono volontari gli associati che prestano all'Associazione, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ma possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, e sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

I soci volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.

ARTICOLO 9 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 10 - SOSTENITORI

Sono riconosciute in qualità di sostenitori dell'Associazione tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ARTICOLO 11 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Segretario, ove nominato;
- f) il Tesoriere, ove nominato;
- g) l'Organo di Controllo, ove nominato.

Le spese sostenute e documentate per l'attività prestata dai membri degli Organi dell'Associazione per lo svolgimento della loro funzione possono essere rimborsate purché ciò avvenga nel rispetto della normativa nazionale in materia di CER e del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 12 – INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

L'appartenenza agli Organi dell'Associazione, ad eccezione dell'Assemblea degli associati, è incompatibile con i gli incarichi politici di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale, nonché amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato. Ove quest'ultimo sia già stato nominato o eletto decadrà dalla carica e il Consiglio Direttivo si limita a prenderne atto.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati (di seguito "Assemblea") è l'Organo sovrano dell'Associazione e tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni assembleari.

L'Assemblea indirizza tutte le attività dell'Associazione, ed inoltre:

- a) delibera le linee del programma delle attività per l'anno sociale;
- b) delibera l'importo della quota associativa annuale;
- c) delibera, mediante Regolamento, i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione degli introiti costituiti dai benefici economici derivanti dai contratti stipulati con il GSE finalizzati ai servizi per l'autoconsumo diffuso ed eventualmente per il ritiro dedicato di ciascuna CER, tenendo conto proporzionalmente della potenza degli impianti per la condivisione, della capacità degli eventuali rispettivi sistemi di accumulo, della quantità di energia condivisa e della quantità di energia autoconsumata; nonché la quantificazione degli importi destinati alla riduzione dei costi energetici degli associati (anche tramite compensazione) e alle iniziative di carattere sociale (contrasto alla povertà energetica e riqualificazione ambientale);

- d) nomina l'Associazione stessa quale soggetto Referente di tutte le CER di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- e) individua univocamente nell'Associazione stessa il soggetto Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nelle CER di cui all'art. 7 del presente statuto;
- f) approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- g) elegge il Presidente dell'Associazione;
- h) nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- i) nomina i membri dell'Organo di Controllo, ove previsto;
- j) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- k) revoca, con le modalità previste dal presente statuto, i componenti degli organi sociali;
- l) delibera sulla responsabilità degli Organi dell'Associazione sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione all'Associazione o che procedono all'esclusione di un associato;
- n) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- o) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- p) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di 5 (cinque) giorni, secondo le modalità indicate nel Regolamento, almeno 1 (una) volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, oltre che per il rinnovo delle cariche associative.

L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata ogniqualvolta il Presidente oppure almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o 3/10 (tre decimi) degli associati ne ravvisino l'opportunità, ed in tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria se convocata per la modifica del presente Statuto, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; inoltre delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione nonché la revoca del Presidente dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo qualora ricorra una giusta causa.

L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi, validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 2 (due) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti al libro degli associati al momento della convocazione, considerandosi quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato, e ciascun associato esprime un solo voto in modo palese, ad eccezione dei voti che riguardo le persone fisiche e giuridiche.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Delle Assemblee è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione rimane in carica per 5 (cinque) anni ed è nominato, per la prima volta in Atto Costitutivo, nella persona della persona di COLOPI Cristian (C.F. CLPCST83M27F842O).

Alla scadenza del mandato, la carica di Presidente sarà ricoperta dal candidato più votato tra i membri dell'Associazione e, in caso di parità, risulterà eletto il membro più giovane.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, inoltre, appone la firma per le operazioni bancarie di qualsiasi natura a nome dell'Associazione.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente può essere revocato con delibera approvata dall'Assemblea straordinaria assunta a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume pro tempore la carica e convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 15 – VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano all'associato più anziano ovvero all'associato appositamente nominato dal Presidente per ricoprire il ruolo di Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Vicepresidente, il membro più anziano del Consiglio Direttivo assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione, ha potere decisionale sulle scelte organizzative nel rispetto della sovranità dello Statuto e dell'Assemblea, ed è composto da 3 (tre) membri:

- a) Presidente dell'Associazione, che è membro di diritto;
- b) 2 (due) membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per la prima volta, in Atto Costitutivo e durano in carica 5 (cinque) anni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e, precisamente fino all'effettiva approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di incarico, salva diversa previsione in sede di nomina.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, e chiunque intenda candidarsi come membro del Consiglio Direttivo deve darne comunicazione all'Assemblea entro 3 (tre) giorni dalla data di convocazione.

Sono ineleggibili alla carica di membro del Consiglio Direttivo i soggetti di cui all'art. 2382 del Codice civile, e al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

I membri del Consiglio Direttivo decadano dalla carica nel caso in cui accumulino tre assenze consecutive alle riunioni dell'Organo di appartenenza senza giustificazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono revocati per giusta causa con delibera dell'Assemblea straordinaria a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca dei membri del Consiglio Direttivo subentrano i primi dei non eletti e, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla sostituzione con subentro, il Presidente convoca entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri, che rimarranno in carica fino alla fine naturale del mandato del Consiglio, fermo restando il divieto di cooptazione e, pertanto, di applicazione analogica dell'art. 2386 del Codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:

- a) sorvegliare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi delle attività associative previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;

- d) verificare l'equilibrio economico dell'Associazione;
- e) deliberare sulle convenzioni e sui rapporti con gli Enti Pubblici;
- f) deliberare su ammissione ed esclusione degli associati;
- g) prendere atto di incompatibilità e di ineleggibilità degli associati;
- h) nominare un Segretario ed un Tesoriere;
- i) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- j) individuare le attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, che possono essere poste in essere dall'Associazione;
- k) sottoporre proposte all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'anno sociale per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In caso di urgenza, il termine può ridursi a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, deve essere convocato ogniqualvolta il Presidente oppure almeno 2 (due) membri ne ravvisino l'opportunità, ed in tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo entro 10 (dieci) giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri purché l'Organo di Controllo, ove istituito, sia stato informato e non vi si opponga.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto da almeno 1 (un) consigliere presente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza dei suoi membri, un Tesoriere che dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il tesoriere:

- a) monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- b) redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo;
- c) monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Vicepresidente assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 18 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza dei suoi membri, un Segretario che dura in carica 2 (due) anni, ed è rieleggibile.

Il Segretario:

- a) organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione.

Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

In caso di dimissioni del Segretario, il Vicepresidente assume pro tempore la carica fino a nuova nomina, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

Nei casi previsti dall'art.30, commi 2 e 4, del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo collegiale, anche monocratico.

Ove l'Assemblea opti per un organo monocratico, l'unico membro effettivo è nominato dalla stessa a maggioranza assoluta scegliendo tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

Ove, invece, l'Assemblea opti per un organo di controllo collegiale, lo stesso è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti tutti nominati dall'Assemblea stessa.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. Almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo dura in carica 2 (due) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo, ove sia collegiale, elegge al suo interno un Presidente per mezzo di votazione interna, a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Organo di Controllo svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.231 del 08/06/2001 qualora applicabili, oltre che sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

MT
P
A
FV
P
ce
qu

- b) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, laddove sia necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo Codice;
- c) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle attività associative o su specifici fatti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approvano il bilancio.

All'Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora vengano superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per l'obbligatorietà dell'organo di revisione; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore ovvero nel caso previsto dal comma 3 dello stesso articolo.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione annuale; può controllare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis del Codice civile.

ARTICOLO 20 – CONCILIATORE E FORO COMPETENTE

Il Conciliatore può essere nominato dal Consiglio Direttivo e garantisce il rispetto dello Statuto e la giustizia all'interno dell'Associazione.

Il Conciliatore può essere revocato dall'Assemblea per gravi e comprovati motivi.

Il Conciliatore è competente per tutte le questioni attinenti alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento, nonché ai rapporti tra gli associati e tra essi e l'Associazione, il Consiglio Direttivo e i liquidatori.

Il compenso del Conciliatore viene concordato annualmente con il Consiglio Direttivo.

Il ricorso al Conciliatore costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Conciliatore medesimo ai sensi del presente Statuto.

Ove il Conciliatore non dirima la controversia, è consentito il ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 21 – RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Le convenzioni, i contratti e gli atti tra l'Associazione e le Pubbliche amministrazioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

La copia di ciascun contratto è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Ai sensi dell'art.55 del Codice del terzo settore, l'Associazione può prendere parte alle forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento predisposte dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001.

ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di conservare presso la sede legale:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle convocazioni e delle delibere delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il registro dei volontari di cui all'art.17, comma 1 del Codice del Terzo Settore, ove vi fossero dei volontari che prestino la loro opera in maniera non occasionale in favore dell'Associazione;
- d) il libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi associativi.

Tutti gli associati in regola con il versamento annuale della quota associativa, ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 23 – RESPONSABILITÀ

Il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'art. 15 del D.Lgs. n.39 del 27/01/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), in quanto compatibili.

ARTICOLO 24 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- b) introiti derivanti dai contratti stipulati con il GSE finalizzati ai servizi per l'autoconsumo diffuso ed eventualmente per il ritiro dedicato (incentivi, tariffa premio, tariffa premio eccedentaria, contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete) di ciascuna CER;
- c) detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili con il servizio di autoconsumo diffuso;

- d) quote associative annuali e altri contributi degli associati a fondo perduto e altri finanziamenti degli associati senza interessi;
- e) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

L'Associazione è tenuta per almeno 3 (tre) anni alla conservazione della documentazione relativa alle risorse economiche di cui alle lettere a), d), e), f) e g) avendo cura di registrare i nominati dei soggetti eroganti.

L'Associazione può emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 77 del Codice del Terzo Settore, cd. "titoli di solidarietà", per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto, costituire fondi per lo sviluppo delle proprie CER.

ARTICOLO 25 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di esercizio è redatto con le modalità di cui all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, deve essere pubblicato annualmente anche presso il sito web dell'Associazione con l'indicazione degli emolumenti, dei compensi o dei corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, oltre che agli associati.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione un bilancio d'esercizio redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea è depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS a cura dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite, indicate al precedente art. 24 del presente Statuto.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici degli associati e le iniziative di carattere sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione oltre che fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati di importi in forma di compensazione delle bollette di energia elettrica in qualità di clienti finali o di restituzione dei costi di investimento per gli impianti per la condivisione di cui risultino proprietari altri associati o soggetti terzi. Tale corresponsione costituisce, invece, oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e rientra nella fornitura dei benefici ambientali, economici e sociali forniti agli associati ai sensi delle Regole Operative GSE.

In nessun caso gli importi corrisposti a ciascun associato nell'arco di un esercizio solare possono eccedere il costo dell'energia elettrica pagato nello stesso intervallo di tempo da ogni medesimo associato.

I ricavi derivanti dai contratti stipulati con il GSE sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione stessa che non siano coperti da altri ricavi, ivi inclusi i costi generali di gestione e di consulenza da suddividere pro quota in caso di pluralità di CER, nonché i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la condivisione di cui l'Associazione risulti proprietario oltre che detentore.

Ad eccezione delle risorse destinate a copertura dei costi di cui al comma precedente, le risorse economiche dell'Associazione saranno destinate alla costituzione di un fondo patrimoniale in capo alla stessa di almeno euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) necessari al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art.22, D.Lgs. n.117/2017.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Il presente articolo può essere modificato dall'Assemblea con la presenza dei 4/5 degli Associati e il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei presenti.

ARTICOLO 27 – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

All'atto dello scioglimento dell'Associazione, i beni in concessione d'uso alla stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti ed eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo, su conforme parere del competente Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ed approvati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei presenti in Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 28 – REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento interno che definisca, tra le altre regole di funzionamento ritenute necessarie:

- a) i requisiti e le modalità di adesione a una delle CER;
- b) l'importo e le modalità di versamento della quota associativa;
- c) le modalità di convocazione e di partecipazione degli Organi associativi;

- d) le modalità di comunicazione interna tra gli associati e tra gli Organi;
- e) le modalità di comunicazione esterna con il pubblico;
- f) le modalità di trattamento dei dati personali;
- g) i criteri e le modalità di ripartizione e di erogazione degli introiti costituiti dai benefici economici derivanti dai contratti stipulati con il GSE finalizzati ai servizi per l'autoconsumo diffuso ed eventualmente per il ritiro dedicato di ciascuna CER, tenendo conto proporzionalmente della potenza degli impianti per la condivisione, della capacità degli eventuali rispettivi sistemi di accumulo, della quantità di energia condivisa e della quantità di energia autoconsumata; nonché la quantificazione degli importi destinati alla riduzione dei costi energetici degli associati (anche tramite compensazione) e alle iniziative di carattere sociale (contrasto alla povertà energetica e riqualificazione ambientale).

Restano estranei al presente Statuto e al Regolamento:

- a) l'autoconsumo fisico di energia prodotta da tutti gli impianti per la condivisione;
- b) il corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti per la condivisione inseriti nelle CER di cui risultino proprietari esclusivamente associati o soggetti terzi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal già menzionato Regolamento, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, in ivi inclusa la L. n.106 del 06/06/2016 e ss.mm.ii. e, per quando da essi non previsto, del Codice civile e delle altre leggi in materia.

ARTICOLO 29 – NORMA TRANSITORIA

All'iscrizione al RUNTS provvederà il Presidente dell'Associazione.

L'acronimo "ETS" potrà essere aggiunto nella denominazione dell'Associazione in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla firma dell'Atto Costitutivo dell'Associazione "EOS CER".

Nardò (LE), 14 ottobre 2025

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the RUNTS (Registro Unificato Nazionale Terzo Settore) are visible on the right margin of the document.]

Letto, firmato e sottoscritto.

COGNOME

NOME

FIRMA

TOHMASI

MATEO

Matteo Tohmasi

CRISTIAN

COCOPI

Cristian Cocopi

COCOPI

ALESSIO

Alessio Cocopi

DE VITIS

FRANCESCO

Francesco De Vitis

QUARTA

FLAVIO

Flavio Quarta

CAZZATO

COSIMO

Cosimo Cazzato

MERICO

GIOVANNI

Giovanni Merico



Registrazione di Atto Privato

Il 13/11/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TUP , serie 3 , numero 1358

data di stipula: 14/10/2025

ident.vo telematico: TUP25L001358000MD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93173700753				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:


L'ADDETTO AL PORTELLO
POLEZZI
Luigi Livio De Carlo
*Firma su delega del Direttore Provinciale